

NOTIZIARIO

n.

3

2023

CONVERSIONE DECRETO MILLEPROROGHE

ANALISI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 14

CONVERSIONE DECRETO MILLEPROROGHE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 49 del 27 febbraio 2023, la **Legge 24 febbraio 2023, n. 14**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (**c.d. Milleproroghe**). La legge entra in vigore il 28 febbraio 2023.

Di seguito si analizzano le principali novità.

CONVERSIONE DECRETO MILLEPROROGHE			
Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti alla UE	<p>Fino al 31.12.2023 è equiparato lo straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Stato, ◆ Qualità personali, ◆ Fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 		
Proroga patenti di guida rilasciate dal Regno Unito	<p>La norma abilita fino al 31.12.2023 alla conduzione di veicoli i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.</p> <p>In sede di conversione in legge, è stato chiarito che sono fatte salve in ogni caso le disposizioni dei trattati internazionali¹.</p>		
Proroga dichiarazioni IMU 2021	<p>La norma concede sei mesi in più ai soggetti passivi d'imposta per la dichiarazione IMU 2021.</p> <p>In particolare, il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (Imu), relativa all'anno di imposta 2021, è prorogato al 30.06.2023.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Termine presentazione dichiarazione IMU 2021</td> <td>30.06.2023</td> </tr> </table>	Termine presentazione dichiarazione IMU 2021	30.06.2023
Termine presentazione dichiarazione IMU 2021	30.06.2023		
Semplificazioni fattura elettronica operatori sanitari	<p>La norma estende anche per il 2023, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).</p> <p>In pratica, fino al 31.12.2023 per gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, è prorogato il divieto di fatturazione</p>		

¹ Si tratta di una clausola di salvaguardia volta a far prevalere l'applicazione di previsioni contenute in pattuizioni bilaterali tra l'Italia e il Regno Unito, necessarie a seguito del recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

	elettronica , al fine di garantire la tutela dei dati personali.
Proroga obbligo di trasmissione telematica dati dei corrispettivi al Sistema TS	È stata confermata la proroga al 01.01.2024 , del termine a decorrere dal quale i sogetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria , ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> ◆ la memorizzazione elettronica ◆ e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria.
Sospensione ammortamento immobilizzazioni nei bilanci 2023	La norma conferma l'estensione anche all'esercizio in corso al 31.12.2023 della facoltà per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Riduzione del capitale della società in perdita	La norma estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2022 la disciplina di "sterilizzazione" ² . In pratica, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale, tra cui lo scioglimento: <ul style="list-style-type: none"> ◆ di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale ◆ e, per le cooperative, per perdite di capitale.
Proroga dei termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione	La norma proroga al 30.06.2023 l'estensione della garanzia massima dell'80% , a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie , aventi specifici requisiti di reddito e età.

² prevista in origine dall'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020.

	<p>In pratica, per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi i requisiti che danno diritto all'accesso prioritario alle agevolazioni³ e con ISEE non superiore a 40 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all'80% (dal 50%) della quota capitale, in essere sui finanziamenti concessi.</p>						
Termini imposta di registro	<p>La norma sospende i termini, nel periodo compreso tra il 01.04.2022 e il 30.10.2023, previsti ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 2% (anziché del 9% sul valore catastale dell'immobile) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alla prima casa⁴.</p> <p>Pertanto:</p> <table border="1"> <tr> <td>trasferimento della residenza nell'immobile acquisito come prima casa</td> <td>Termine prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi</td> </tr> <tr> <td>della prima casa dopo l'alienazione dell'immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni</td> <td>Termine prorogato da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi</td> </tr> <tr> <td>l'acquirente di un nuovo immobile deve cedere l'immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.</td> <td>Termine prorogato da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi</td> </tr> </table> <p>La norma sospende altresì il termine previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa⁵.</p> <p>La norma specifica che sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate, emessi per il mancato rispetto dei termini⁶, e non si fa luogo al</p>	trasferimento della residenza nell'immobile acquisito come prima casa	Termine prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi	della prima casa dopo l'alienazione dell'immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni	Termine prorogato da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi	l'acquirente di un nuovo immobile deve cedere l'immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.	Termine prorogato da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi
	trasferimento della residenza nell'immobile acquisito come prima casa	Termine prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi					
	della prima casa dopo l'alienazione dell'immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni	Termine prorogato da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi					
	l'acquirente di un nuovo immobile deve cedere l'immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.	Termine prorogato da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi					

³Ricordiamo che le categorie prioritarie sono: le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP, i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% dell'immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

⁴ disciplina contenuta nella nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

⁵ Nello specifico si tratta della disposizione che prevede che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla sopra citata nota II-bis è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

⁶ di cui alla nota II-bis e del termine di cui al menzionato articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

	rimborso di quanto già versato.
Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali	<p>Le norme in commento prorogano rispettivamente dal 16.03.2023 al 31.03.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) per alcuni interventi edilizi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici prevista per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021; ◆ il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi edilizi e di riqualificazione energetica effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.
Proroga termine svolgimento delle assemblee di società ed enti	<p>Viene estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e S.r.l.⁷ alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.</p> <p>Tra le altre cose, viene posticipato il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. ed S.r.l. dev'essere necessariamente convocata a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Viene inoltre consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.</p>
Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio per i corsi di studio o l'abilitazione professionale	<p>In merito agli esami di abilitazione professionale viene prorogato al 31 dicembre 2023 l'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni; ◆ delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (comprese le attività volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).

⁷ disposte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020

<p>Proroga competenza professionisti verifiche Decreto flussi</p>	<p>In tema dei nulla osta ad ingressi di lavoratori stranieri per l'assunzione a seguito di adesione alle procedure dei c.d. “Decreti Flussi”, viene prorogata al 2023 la competenza dei professionisti e delle organizzazioni datoriali sulla verifica dei requisiti delle aziende richiedenti.</p> <p>Tale competenza era in precedenza rimessa agli Ispettorati del lavoro, ed è stata demandata per l'anno 2022 con l'art. 44 del D.L. 73/2022, convertito in Legge 122/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai professionisti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro nonché agli avvocati e ai dottori commercialisti ed esperti contabili che abbiano assolto l'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro⁸; ◆ alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato <p>in via esclusiva e fatti salvi eventuali controlli dell'Ispettorato e dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il decreto in commento conferma tale modalità anche per il 2023.</p>
<p>Proroga adeguamento statuti Fondi bilaterali ammortizzatori sociali</p>	<p>In materia di ammortizzatori sociali viene concesso più tempo ai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fondi di solidarietà bilaterali già costituiti al 01.01.2022; ◆ fondi di solidarietà bilaterali alternativi già costituiti al 01.01.2022; ◆ fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà regionali; <p>per adeguare i propri Statuti alle disposizioni previste dalla Riforma degli ammortizzatori sociali⁹.</p> <p>La scadenza si sposta dal 31.12.2022 al 30.06.2023.</p> <p>In mancanza di adeguamento i datori di lavoro del relativo settore dovranno confluire, dal 01.07.2023, nel fondo di integrazione salariale - FIS presso INPS, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro.</p>

⁸ di cui all'art. 1 della Legge 12/1979.

⁹ modifiche agli artt. 26, 27 e 40 del D.lgs. 148/2015, realizzate con la “Legge di Bilancio 2022”, e con il D.L. 4/2022.

<p>Modifiche alla normativa Terzo Settore</p>	<p>Esteso al 31.12.2023 il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore¹⁰, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Onlus ◆ ODS (Organizzazioni di Volontariato) ◆ APS (Associazioni di promozione sociale) <p><i>in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore (RUNTS).</i></p>
<p>ONLUS e 5 per mille</p>	<p>Viene prorogato il periodo di transitorietà delle disposizioni del 5 per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).</p> <p>Grazie alla proroga introdotta, fino al 31.12.2023 le Onlus, se iscritte alla relativa anagrafe alla data del 22.11.2021, continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23.07.2020 per gli enti del volontariato.</p>
<p>Proroga contratti di somministrazione di lavoro</p>	<p>Prevista la proroga per la possibilità di superare il limite di 24 mesi di contratti a termine senza causali per i lavoratori assunti da agenzie di somministrazione con contratto a tempo determinato.</p>
<p>Norme temporanee sul lavoro agile</p>	<p>La norma modifica i termini di norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori, spostando il termine finale di applicazione delle suddette norme al 30.06.2023 (dal precedente 30.03.2023).</p> <p>La proroga riguarda l'istituto del lavoro in modalità agile¹¹, per i dipendenti, pubblici e privati, che rientrano nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 04.02.2022¹², e prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di</p>


¹⁰ D.lgs. 117/2017, che vede novellato l'articolo 101, comma 2, primo periodo.

¹¹ di cui alla Legge 81/2017.

¹² emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.L. 11/2022- individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell'applicazione di alcune norme transitorie di favore.

	<p>lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.</p> <p>Inoltre, solo per il settore privato è stato prorogato, sempre fino al 30 giugno 2023, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche senza accordi individuali per i dipendenti genitori di almeno un minore di anni 14. Le condizioni sono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito oppure non lavoratore ◆ la tipologia di prestazione lavorativa sia compatibile con lo smart working.
<p>Proroga divieto circolazione veicoli euro2 adibiti a trasporto pubblico</p>	<p>Resta prorogato al 01.01.2024 il divieto di circolazione per veicoli a motore:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle categorie M2 e M3; ◆ adibiti a servizi di trasporto pubblico locale; ◆ alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.
<p>Disposizioni concernenti la sospensione di versamenti tributari e contributivi comune di Lampedusa e Linosa</p>	<p>La norma fissa il termine di versamento dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tributi; ◆ contributi previdenziali ed assistenziali; ◆ premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; <p>in scadenza entro il 21.12.2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, alle seguenti date:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 30.06.2023 per un importo pari al 50% delle somme dovute; ◆ 30.11.2023 per il restante 50% dell'importo.
<p>Misure a sostegno dell'edilizia privata</p>	<p>Sono prorogati di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata, e quelli delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, date le difficoltà di approvvigionamento dei materiali, e gli incrementi eccezionali dei prezzi.</p> <p>Vengono in particolare spostati di 2 anni:</p> <p><i>i termini di inizio e di ultimazione dei lavori¹³ relativi ai permessi di costruire rilasciati</i></p>

¹³ di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia).

	<p>o formatisi fino al 31.12.2023. Tale proroga si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e ◆ alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, ◆ ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga <p>il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31.12.2023, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.</p>
<p>Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale</p>	<p>La norma proroga al 30.06.2023 la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo¹⁴.</p> <p> Tale sospensione non si applica alle clausole che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza.</p>
<p>Proroga termine investimenti in beni strumentali</p>	<p>La norma posticipa al 30.11.2023 il termine per l'effettuazione di investimenti in "altri beni strumentali" nuovi – diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati – per i quali, con riferimento all'anno 2022, spetta un credito d'imposta al 6% ¹⁵.</p> <p>Detta agevolazione spetta alla duplice condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022; ◆ entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
<p>Proroga termine di consegna beni ordinati nel 2022 per fruire del bonus</p>	<p>Viene prorogato dal 30.09.2023 al 30.11.2023, il regime del credito d'imposta previsto a favore delle imprese che abbiano ricevuto, nell'anno successivo, la consegna dei beni strumentali nuovi oggetto di acquisto nel corso del</p>

¹⁴ detta sospensione è stata disposta a decorrere dal 10.08.2022 dall'art. 3, comma 1 del D.L. 115/2022, modificato dalla disposizione in commento.

¹⁵ ex "Legge di bilancio 2021" art. 1, comma 1057 della Legge 178/2020.

investimenti in beni strumentali	<p>2022.</p> <p>Tale proroga ha ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla "Legge di bilancio 2017"¹⁶, in virtù della quale il credito viene riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella misura del 40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ◆ nella misura del 20% per la quota di investimenti <ul style="list-style-type: none"> ✓ oltre i 2,5 milioni di euro e ✓ fino a 10 milioni di euro; ◆ nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti <ul style="list-style-type: none"> ✓ superiori a 10 milioni di euro e ✓ fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica elettrica	<p>La norma estende alle annualità 2023 e 2024 il contributo concesso per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di utenti domestici (c.d. ecobonus¹⁷). Il contributo è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ euro 1.500 per persona fisica richiedente, ◆ euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Proroga dei termini concessioni demaniali	<p>La norma proroga dal 31.12.2023 al 31.12.2024 l'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali, fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.</p>
Proroga misure a favore di imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino	<p>La norma proroga fino al 31.12.2023 il termine di operatività delle misure di intervento straordinario del Fondo a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo ucraino.</p> <p>Tra le misure prorogate segnaliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'applicazione alle richieste di finanziamento del Fondo per operazioni di patrimonializzazione di una percentuale di cofinanziamento a fondo

¹⁶ Legge 232/2016.

¹⁷ misura di cui all'art. 2, comma 1, lett. f-bis) del D.P.C.M. 06.04.2022.

	<p>perduto fino al 40% dell'importo del finanziamento stesso¹⁸;</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ la possibilità di una sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle rate di restituzione del finanziamento a valere sul Fondo in scadenza nel corso dell'anno 2022 (quota capitale e interessi).¹⁹
Credito d'imposta attività agricola e pesca	<p>La norma riferisce al 30.06.2023 il termine di utilizzabilità in compensazione c.d. "orizzontale" del credito d'imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre²⁰ dell'anno 2022. Credito pari al 20% di detta spesa, che va comprovata mediante le relative fatture d'acquisto e che va "nettata" dell'IVA. Viene inoltre introdotto un nuovo termine, fissato al 16.03.2023, entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022.</p>
Sostegno alle imprese agricole colpite da siccità	<p>La norma estende, da 45 a 60 giorni, il termine di presentazione delle domande per gli interventi relativi alla ripresa dell'attività produttiva che riguardano le imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della straordinaria siccità nel mese di maggio 2022.</p>
Disposizioni per le aziende agricole	<p>La norma proroga fino al 31.12.2023 la possibilità per le aziende agricole:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ di accedere ad agevolazioni (aiuti, benefici e contributi finanziari) a carico delle risorse pubbliche; ♦ rinviano l'adempimento di alcune verifiche, relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.
Riforma dello sport	<p>La norma differisce al 01.07.2023, il termine iniziale di alcune norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo.</p> <p>In sede di conversione in legge del decreto, relativamente al profilo transitorio del trattamento tributario dei compensi dei lavoratori sportivi</p>

¹⁸ Questa misura opera a favore delle imprese il cui fatturato medio, secondo gli ultimi tre bilanci depositati, è derivante, per almeno il 20 per cento, da esportazioni dirette verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia

¹⁹ La misura opera a favore delle imprese sopra indicate, nonché di quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia


²⁰ si veda l'art. 7 del D.L. 115/2022, che ha prorogato a tale trimestre il credito di imposta previsto dall'art. 18 del D.L. 21/2022.

	<p>dell'area del dilettantismo²¹ viene previsto che, relativamente ai compensi²² percepiti nel periodo d'imposta 2023, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali, per il medesimo periodo d'imposta, non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.</p> <p>Al di là di quanto appena visto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ viene modificato il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale). <p>La norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ sostituisce il termine del 31.07.2023 con il termine del 01.07.2023, ✓ opera un differimento del medesimo termine al 31.12.2023 per i tesseramenti in atto entro il 30.06.2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo). Dal 01.01.2024 nessun rinnovo di tesseramento potrà essere operato in automatico senza il consenso dello sportivo interessato, ✓ proroga al 31.12.2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.
<p>Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di stato covid-19</p>	<p>La norma in materia di registrazione degli aiuti di Stato ha prorogato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al 31.12.2024 il periodo nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi; ◆ il termine²³ per effettuare le modifiche normative necessarie a definire modalità semplificate per inserire nel Registro nazionale gli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa e a razionalizzare il relativo regime di responsabilità; ◆ i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche. <p>Per effetto delle disposizioni in esame, i termini sono ulteriormente</p>

²¹ nuova lettera a-bis) dell'art. 16, comma 1.

²² di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir e di quelli assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 36/2021.

²³ modifica l'art. 35 del D.L. 73/2022.

	<p>prorogati come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TERMINI CON SCADENZA</th> <th>PROROGATI AL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dal 22.06.2022 al 31.12.2022</td> <td>30.09.2023</td> </tr> <tr> <td>dal 01.01.2023 al 31.12.2023</td> <td>31.03.2024</td> </tr> <tr> <td>dal 01.01.2024 al 30.06.2024</td> <td>30.09.2024</td> </tr> </tbody> </table>	TERMINI CON SCADENZA	PROROGATI AL	dal 22.06.2022 al 31.12.2022	30.09.2023	dal 01.01.2023 al 31.12.2023	31.03.2024	dal 01.01.2024 al 30.06.2024	30.09.2024
TERMINI CON SCADENZA	PROROGATI AL								
dal 22.06.2022 al 31.12.2022	30.09.2023								
dal 01.01.2023 al 31.12.2023	31.03.2024								
dal 01.01.2024 al 30.06.2024	30.09.2024								
<p>Differimento obblighi di trasparenza erogazioni pubbliche</p>	<p>Durante la conversione in legge del Decreto è stato ulteriormente differimento al 01.01.2024 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche.</p> <p>Viene quindi esclusa, anche per l'anno in corso, l'applicazione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiti nel 2023.</p> <p>Si ricorda che la disposizione prevede che l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche²⁴ comporti l'applicazione di:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>una sanzione amministrativa pecuniaria pari "all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro"</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>una sanzione accessoria, costituita dall'adempimento degli obblighi di pubblicazione</td> </tr> </tbody> </table> <p> Viene poi stabilito che, decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.</p> <p>Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi – se i contributi sono erogati da enti privati – dall'amministrazione vigilante o competente per materia.</p>	1)	una sanzione amministrativa pecuniaria pari " all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro "	2)	una sanzione accessoria , costituita dall' adempimento degli obblighi di pubblicazione				
1)	una sanzione amministrativa pecuniaria pari " all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro "								
2)	una sanzione accessoria , costituita dall' adempimento degli obblighi di pubblicazione								
<p>Proroga fondo nuove competenze</p>	<p>La norma, introdotta durante la conversione in legge, ha previsto che il fondo nuove competenze che finanzia la riqualificazione del personale, potrà continuare ad essere utilizzato per tutto il 2023.</p>								

²⁴ di cui all'art. 1 commi 125 e 125-bis della Legge 124/2017,

Sarà quindi possibile per le aziende **stipulare** le necessarie **intese** di **secondo livello**, con le rappresentanze sindacali, per la **rimodulazione** dell'**orario di lavoro** per nuove esigenze organizzative e produttive dell'impresa. Nello specifico, il fondo nuove competenze interviene per il **finanziamento dei percorsi di formazione** utili:

- ◆ alla **riqualificazione del personale** e/o
- ◆ alla eventuale **ricollocazione dei lavoratori**.

Trattandosi di un'agevolazione, la **retribuzione** delle **ore di formazione** e la relativa contribuzione sono **sostenute dal fondo**.

Da notare che, recentemente, **ANPAL** ha pubblicato l'**avviso pubblico 2022** che definisce **termini e modalità** per la presentazione delle **istanze** da parte delle imprese e riguarda gli **accordi sottoscritti entro il 31.12.2022**, le cui domande contenenti i progetti formativi devono essere presentate entro il 27.03.2023 sull'apposita piattaforma informatica.